CAMERA DEI DEPUTATI N. 3103-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

—

Presentato l'8 agosto 1988

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica

Relatore: **CALOGERO PUMILIA**

NOTA: Testo approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive) nella seduta del 21 settembre 1988. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in Aula.

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica.	Il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: *All'articolo 1, comma 2, la parola:* (repowering) *è soppressa;* *All'articolo 2, comma 1:* *la parola:* (repowering) *è soppressa;* *dopo le parole:* di cui all'articolo 1, *sono aggiunte le seguenti:* nonché delle centrali site nel comune di Civitavecchia; *sono aggiunte, in fine, le parole:* e tenendo conto delle direttive in materia del Consiglio delle Comunità europee e della corrispondente normativa italiana di recepimento.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

Decreto-legge n. 324 del 6 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 185 dell'8 agosto 1988 (*).*

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;

Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2500 MW, combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431, in data 22 settembre 1976, della Giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale poli-

(*) *Vedi anche il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 187 del 10 agosto 1988.*

combustibile con potenza di 2500 MW e di un impianto di ripotenziamento *(repowering)* mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza.

3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

ARTICOLO 2.

1. I limiti, minimi e massimi, delle emissioni della centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e dell'impianto di ripotenziamento *(repowering)* mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1, sono definiti con decreto interministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988.

COSSIGA

DE MITA — BATTAGLIA — FANFANI — AMATO — RUFFOLO.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.